

RICOSTRUZIONE DI CARRIERA: RICONOSCIMENTO SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA

Con la sentenza 2037 depositata il 29 gennaio scorso la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha affermato il principio per cui *“i docenti che passano dalla scuola dell’infanzia alle secondearie hanno diritto a vedersi riconoscere il servizio prestato nelle materne ai fini della ricostruzione di carriera”*.

La Suprema Corte è intervenuta a far luce su una questione che nel tempo ha generato un contenzioso seriale e sul quale si sono susseguite autorevoli pronunce del giudice amministrativo. Recentemente, nel rispetto della nuova giurisdizione in materia di controversie di lavoro, il giudice del lavoro di Lecce aveva dichiarato il diritto al riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell’anzianità maturata nei ruoli di scuola materna, giudizio confermato dalla Corte d’appello di Lecce che aveva rigettato l’impugnazione proposta dall’Amministrazione.

La Sezione Lavoro della Suprema Corte, a cui si è rivolta l’Amministrazione per ottenere la cassazione della sentenza d’appello, ha esaminato la questione, definitivamente respingendo le pretese dell’Amministrazione, richiamando a fondamento della sua pronuncia, la pregressa giurisprudenza, ormai consolidata, del Consiglio di Stato. Quest’ultimo, infatti, con diverse pronunce ha affermato che, in applicazione del combinato disposto della legge n. 312 del 1980, art. 57 del decreto del presidente n. 417 del 1974, art. 83, *“ai docenti della scuola materna che transitano nei ruoli della scuola superiore deve essere riconosciuta la pregressa anzianità di ruolo maturata nella scuola materna”*, e questo in virtù del fatto che, *“anche se l’art. 57 della legge 312/80 non si occupa espressamente del problema della conservazione o meno dell’anzianità maturata nel ruolo precedente, ma la norma nel consentire i passaggi di ruolo alle condizioni di cui al DPR n. 417 del 1974, contribuisce a ritenere che opera un rinvio anche al DPR n. 417 del 1974, art. 83, che prevede la conservazione della pregressa anzianità in caso di passaggio da un ruolo ad altro”*.

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la richiamata sentenza 2037 afferma ora un principio definitivo facendo proprio l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato per cui *“l’art. 83 deve essere letto e dunque interpretato nel senso che in ogni caso in cui l’ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l’anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici ed economici”* rigettando in conseguenza il ricorso proposto dall’amministrazione.

Si badi, tuttavia, che come espressamente chiarito nella pronuncia della Cassazione, che richiama la sentenza 4512/2001 del Consiglio di Stato, l’interpretazione estensiva è valida solo per il servizio maturato “nel ruolo” inferiore, e non anche per quello prestato dal docente non di ruolo, in quanto servizio quest’ultimo non contemplato dal richiamato art. 83.